

IVA

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Novità per gli acquisti tax free: soglia minima ridotta a 70 euro

Dal mese di febbraio la soglia minima per effettuare acquisti tax free shopping scende a 70 euro. Questa, in sintesi, la novità introdotta dal c. 77 della legge di bilancio 2024

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, **l'art. 1, c. 77 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) riduce l'importo minimo previsto per l'applicazione del c.d. regime *tax free shopping*.**

Si ricorda che, l'art. 38-quater D.P.R. 633/1972 consente lo **sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea**, al verificarsi di determinate condizioni; in particolare, l'articolo richiamato dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 300.000 lire (154,94 euro) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'UE, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta.

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, **la soglia minima di riferimento viene ridotta a 70 euro, in luogo dei precedenti 154,94 euro: le disposizioni in argomento si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.**

Per determinare se la soglia di valore prevista sia stata superata occorre basarsi **"sul valore di fattura.** *Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente"* (art. 48 del regolamento UE n. 282/2011).

Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che **i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. La fattura, emessa in formato elettronico, deve transitare dal sistema **OTELLO 2.0** (*Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization*): trattasi del sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del **"visto doganale"** sulla fattura *taxfree*, al fine di avere diritto allo **sgravio diretto (o al rimborso successivo) dell'Iva gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE**. Il cedente deve reperire (tramite OTELLO 2.0) la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla UE, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

In assenza delle prove di uscita, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, c. 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Se il cedente non si è avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il 3° mese successivo a quello della cessione e che lo stesso restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso, il rimborso viene effettuato direttamente dal cedente; quest'ultimo ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'art.25.